

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

11 LUG. 2016

La Corte d'Appello di Firenze, Sezione I civile, composta dai magistrati:

- NICOLA ANTONIO DINISI Presidente
- ADONE ORSUCCI Consigliere
- DANIA MORI Consigliere rel.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nelle cause riunite nn. 2320/15 e 2407/15 R.G.

Promosse da

Causa 2320/15:

Gruppo Servizi Integrati srl, in persona dell'amministratore unico Paolo Paoli, difesa dall'avv.to Girolamo Adoncecchi del foro di Livorno,

RECLAMANTE

Contro

Banca Monte Paschi di Siena, difesa dagli avv.ti Giorgio Pritelli e Stefano Pritelli

RECLAMATA

e contro

Curatela del fallimento GSI srl, difesa dall'avv.to Tiziana Merlini del foro di Livorno

RECLAMATA

e contro

Metalservizi srl

Asa spa

Alessio Recchi e Paolo Vassena

Vivoli Paolo

RECLAMATI contumaci

e contro

Procura della Repubblica di Livorno

RECLAMATA contumace

e con

Il P.G.

INTERVENUTO

R

1

avente per oggetto reclamo ex art. 18 L.F avverso la sentenza del Tribunale di Livorno n. 90/15 depositata il 20.10.15, che ha dichiarato il fallimento della società Gruppo Servizi Integrati srl,

Causa 2407/15:

Cooperativa Edilizia La Collina di Montenero, in persona del legale rappresentante Alessandrini Carlo, difesa dall'avv.to Girolamo Adoncecchi del foro di Livorno,

RECLAMANTE

Contro

Banca Monte Paschi di Siena, difesa dagli avv.ti Giorgio Pritelli e Stefano Pritelli

RECLAMATA

e contro

Curatela del fallimento Coop. Ed. La Collina di Montenero, difesa dall'avv.to Francesco Barachini del foro di Pisa

RECLAMATA

e contro

Procura della Repubblica di Livorno

RECLAMATA contumace

e con

Il P.G.

INTERVENUTO

avente per oggetto reclamo ex art. 18 L.F avverso la sentenza del Tribunale di Livorno n. 94/15 depositata il 21.10.15, che ha dichiarato il fallimento della coop. edilizia La Collina di Montenero,

cause riunite e trattenute in decisione all' udienza del 17.6.16 sulle seguenti

conclusioni causa n. 2320/15:

conclusioni per la reclamante GSI srl: *“preliminarmente sospendere la liquidazione ai sensi dell'art. 19 LF; nel merito, accogliere il presente reclamo e per l'effetto revocare il decreto con il quale è stata negata l'omologazione del concordato preventivo di GSI srl emesso dal Trib. Livorno il 14.10.15 nella procedura di concordato preventivo n. 4/14; conseguentemente omologare il concordato preventivo in oggetto, all'uopo determinando le disposizioni per la prosecuzione della procedura; nonché riformare la sentenza del Trib. Livorno n. 90/15 e revocare la dichiarazione di fallimento della reclamante”.*

Conclusioni per Curatela del fallimento GSI srl: “*respingere il reclamo avverso il decreto di rigetto dell’omologa del concordato preventivo unitamente a quello proposto avverso la sentenza del Trib. Livorno n. 90/15;*”

Conclusioni per banca MPS: “*respingere il reclamo avverso, con il favore delle spese*”;

P.G: “*chiede la reiezione del proposto reclamo con conseguente conferma dell’opposto provvedimento, respinta l’avanzata inibitoria per difetto dei suoi presupposti*”.

conclusioni causa n. 2407/15:

conclusioni per la reclamante coop. ed. La Collina di Montenero: “*preliminarmente sospendere la liquidazione ai sensi dell’art. 19 LF; sempre preliminarmente sospendere il presente reclamo fino all’esito del reclamo pendente oggetto del proc. n. 2320/15, trattandosi di procedimento pregiudiziale al presente, per espressa affermazione e collegamento operato dal Tribunale; sempre in via preliminare ma subordinata, riunire il presente reclamo a quello già pendente nella causa n. 2320/15 RG; nel merito, in caso di accoglimento del reclamo n. 2320/15 RG, accogliere il presente reclamo e per l’effetto riformare la sentenza del Trib. Livorno n. 94/15 e revocare la dichiarazione di fallimento della reclamante*”.

Conclusioni per Curatela del fallimento coop. ed. La Collina di Montenero: “*rigettare l’istanza ex art. 19 l.fall. di sospensione della liquidazione dell’attivo per carenza assoluta dei prescritti presupposti; rigettare l’istanza di sospensione del presente procedimento fino all’esito del procedimento NRG 2320/15 Sez. I, promosso da GSI s.r.l, per carenza di pregiudizialità; rigettare integralmente, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il reclamo ex art. 18 l.fall., in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l’effetto confermare la sentenza n. 94/2015, emessa dal Tribunale di Livorno il 14.10.15, che ha dichiarato il fallimento della Cooperativa Edilizia La Collina di Montenero, con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge e con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio*”.

Conclusioni per banca MPS: “*respingere il reclamo avverso, con il favore delle spese; in via istruttoria formula ai sensi dell’art. 216 c.p.c. istanza di verifica chiedendo a tal fine ammettersi CTU grafologica*”;

P.G: “*chiede la reiezione del proposto reclamo con conseguente conferma dell’opposto provvedimento, respinta l’avanzata inibitoria per difetto dei suoi presupposti*”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Causa n. 2320/15 RG.

1. La società Gruppo Servizi Integrati srl, in persona dell'amministratore unico Paolo Paoli, impugna ex art. 18 LF la sentenza n. 90/2015 pronunciata dal Tribunale di Livorno in data 14.10.15, depositata il 20.10.15, con la quale è stato dichiarato il fallimento della società, previo rigetto in pari data della domanda di omologazione del concordato preventivo con cessione di beni che era stato precedentemente richiesto dalla società stessa.

La reclamante precisa di avere richiesto, con ricorso depositato in data 10 febbraio 2014, di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo; deduce che con decreto del 12.03.2014 il Tribunale di Livorno ha dichiarato aperta la procedura, di poi all'esito dell'adunanza dei creditori il concordato è stato approvato ai sensi dell'art. 177 R.D. 267/42 ma, ciò nonostante, il Tribunale avrebbe inopinatamente ed illegittimamente rifiutato l'omologazione.

A sostegno del reclamo, che investe sia la sentenza dichiarativa che il decreto di rigetto dell'omologa, la prima però solo in via indiretta in conseguenza dell'asserito erroneo rigetto dell'omologa, la reclamante deduce i seguenti motivi:

1.1. Il Tribunale avrebbe errato nell'affermare la legittimità del sindacato della "fattibilità economica" del piano, intesa come possibilità del Giudice di fissare una percentuale minima di soddisfazione per i creditori, attribuendo alla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 1521/2013, pur richiamata nel decreto di rigetto, un contenuto diverso da quello effettivo. Infatti in detta sentenza la Suprema Corte ha affermato chiaramente il principio secondo cui "*...non rientra nell'ambito del controllo sul giudizio di fattibilità esercitabile dal giudice un sindacato sull'aspetto pratico economico della proposta, e quindi sulla correttezza della indicazione della misura di soddisfacimento percentuale offerta dal debitore ai creditori*".

Ed inoltre: "*... deve concludersi, su questo punto, che i destinatari della proposta di concordato sono i creditori e che ad essi soltanto spetta formulare un giudizio in ordine alla convenienza economica della soluzione prospettata, che a sua volta presuppone una valutazione prognostica in ordine alla fattibilità del piano, che conseguentemente a quest'ultima valutazione resta del tutto estraneo il giudice, nelle varie fasi in cui è potenzialmente chiamato ad intervenire*".

In sostanza, secondo la reclamante, non si può ritenere sindacabile da parte del Tribunale la percentuale di soddisfacimento del credito indicata nella proposta concordataria, perché ciò verrebbe a determinare una sottrazione ai creditori della valutazione circa la convenienza economica della proposta di concordato, ai quali soltanto spetta tale valutazione, secondo la volontà del legislatore.



Sostiene quindi la reclamante che, se il concordato prevede una certa percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari, per ciò solo sarebbe rispettato il requisito della causa concreta dell'istituto, a prescindere dall'entità della percentuale indicata e quindi anche nel caso in cui essa possa a buon diritto essere definita minima; viceversa, non sarebbe rispettata la causa concreta del concordato solo nella diversa ipotesi in cui il piano non dovesse prevedere una soddisfazione dei creditori neppure minima, cioè se questi non ricevessero alcunché.

Conseguentemente la reclamante censura il decreto di rigetto dell'omologa in quanto il Tribunale, fissando arbitrariamente una percentuale minima necessaria pari al 5% ed affermando quindi che la percentuale pari al 3,10 % recherebbe con sé un'alea tale da far venir meno la causa concreta del concordato preventivo, non avrebbe minimamente tenuto conto dei principi sopra indicati.

1.2. Il Tribunale, inoltre, avrebbe errato nel prendere in considerazione, per valutare la causa concreta del concordato, la percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari indicata dal Commissario Giudiziale (da questi calcolata dopo avere operato una sostanziosa e riduzione "prudenziale" dei crediti), anziché quella che era stata indicata nella proposta concordataria (pari al 15%): infatti il C.G. può senz'altro esprimere anche valutazioni e previsioni in ordine alla previsione di realizzo dei crediti, ma tale previsione potrebbe essere diretta solo ed esclusivamente alla corretta informazione dei creditori, perché essi possano esprimere con piena cognizione di causa il loro voto, ma non potrebbe invece costituire la base per la determinazione della percentuale di pagamento dei creditori nell'ottica del rispetto della "causa concreta" del concordato, come invece ha fatto il Tribunale di Livorno.

1.3. il Tribunale, infine, avrebbe errato nel fare richiamo alla recente modifica normativa introdotta dal D.L. 83/2015, in quanto detta norma, per espressa previsione dell'art. 23 dello stesso decreto, non si applica al concordato in esame.

Per questi motivi la reclamante chiede, preliminarmente, di sospendere la liquidazione ai sensi dell'art. 19 LF e, nel merito, revocare il decreto con il quale è stata negata l'omologazione del concordato preventivo di Gruppo Servizi Integrati srl, conseguentemente omologare il concordato preventivo in oggetto, all'uopo dettando le disposizioni per la prosecuzione della procedura, nonché riformare la sentenza del Tribunale di Livorno n. 90/2015 e revocare la dichiarazione di fallimento della reclamante.

2. Si è costituita la Curatela, che ha contestato le argomentazioni della reclamante, sostenendo che una proposta di concordato preventivo che consentisse la soddisfazione dei creditori chirografari inferiore ad una percentuale minima, che viene identificata dalla giurisprudenza fra il 3% ed il 5% del loro credito, non sarebbe idonea a garantire la realizzazione della causa concordataria intesa come funzione economica dell'istituto, nè a riconoscere al debitore il beneficio della liquidazione

concorsuale del suo patrimonio, mediante lo strumento del concordato preventivo alternativo al fallimento.

Secondo la Curatela la nota sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 1521/13 sarebbe stata impropriamente posta a sostegno del reclamo, in quanto in essa la Corte è chiara nel ribadire che il giudizio sulla convenienza economica della proposta concordataria è rimesso alla piena discrezionalità dei creditori, ma è anche chiara nell'affermare che ciò non significa affatto che il Giudice debba limitarsi a recepire acriticamente il contenuto della domanda di concordato preventivo come presentata dal debitore e validata dall'attestatore, ma deve piuttosto operare un più completo controllo sulla fattibilità giuridica della proposta, verificando il rispetto dei principi giuridici, civili e concorsuali, da cui dipende l'ammissibilità della proposta concordataria.

Dalla attenta lettura della succitata sentenza e della giurisprudenza successiva (Cass., 26 giugno 2014, n. 14552, Cass., 30 aprile 2014, n. 9541) emergerebbe come la valutazione del Giudice circa la fattibilità giuridica della proposta si compone di un'indagine da condurre su tre livelli: il Giudice, dopo aver verificato di quale tipo di concordato si tratti (concordato liquidatorio, misto o in continuità) e se la proposta sia meritevole di essere portata all'attenzione dei creditori in quanto non si risolva nella violazione di norme giuridiche imperative, deve appurare che il piano di concordato sia effettivamente idoneo a realizzare la causa della procedura di concordato preventivo, vale a dire, in assenza di contenuto fisso e predeterminato, che sia finalizzato a consentire il superamento della situazione di crisi del debitore, attraverso il soddisfacimento dei creditori in un lasso di tempo ragionevolmente breve.

Secondo la convenuta la massima flessibilità e la libertà dei creditori nella determinazione del piano concordatario costituiscono cardini della rinnovata disciplina del concordato preventivo, ciò nondimeno il Giudice dovrà valutare se la proposta sia concretamente idonea ad essere attuata, con un richiamo al concetto di causa in concreto ormai affermatosi in giurisprudenza.

Di conseguenza, secondo la curatela, il Tribunale di Livorno avrebbe ben operato, avendo fatto applicazione del principio secondo il quale, se manca la possibilità di soddisfare i creditori chirografari, si verifica quell'accertamento di impossibilità di soddisfare la causa concreta che spetta comunque al Giudice e, quindi, un concordato preventivo di tal genere deve essere dichiarato inammissibile; allo stesso risultato si dovrebbe giungere allorquando la proposta prevede un qualche minimo grado di soddisfacimento, ma si prospetta in concreto il raggiungimento di una soglia percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari irrisoria o irrilevante, tale da escludere la ricorrenza della causa concordataria.

Nella specie sussisterebbe tale situazione in quanto il Tribunale di Livorno, dopo una attenta analisi della proposta e del piano, ha concluso che la percentuale di soddisfacimento dei creditori

concretamente realizzabile “è minima e prossima allo zero e neppure è garantita dalla proponente, di tal che ogni anche minima variazione della prospettiva liquidatoria determinerebbe la totale mancanza di attivo da destinare al soddisfacimento dei creditori chirografari”, giudizio sicuramente condivisibile, atteso che medio tempore sono anche venute meno le fideiussioni che secondo la proposta concordataria avrebbero garantito il pagamento di alcuni debiti in favore di GSI.

La Curatela ha contestato poi anche gli altri motivi di reclamo ed ha sostenuto la propria legittimazione a costituirsi, quale contraddittore della reclamante, nel presente giudizio; quindi ha concluso per il totale rigetto del reclamo.

3. Si è costituito il creditore istante banca MPS, che, premettendo di essere creditrice della società reclamante per oltre 500.000,00 euro per scoperto di conto corrente, ha preliminarmente ricostruito l'iter procedurale antecedente all'emissione dei provvedimenti reclamati, evidenziando che in data 15/5/2013 la società debitrice aveva già proposto domanda di concordato “in bianco” ai sensi dell'art. 161, 6° co. L. Fall., di cui veniva dichiarata l'inammissibilità in mancanza del deposito della proposta nel termine concesso dal Tribunale.

La successiva istanza di concordato preventivo è stata presentata in data 10.2.14, ma nel frattempo GSI e la Cooperativa Edilizia La Collina di Montenero, debitrice della prima, stipulavano in data 20/1/2014 un preliminare di vendita a titolo transattivo, sotto condizione sospensiva dell'omologa del concordato, in forza del quale la Cooperativa Collina di Montenero si impegnava: 1) a trasferire alla GSI o a persona da nominare o da associare, la proprietà di tre unità immobiliari; 2) cedere un credito di € 220.451,48 nei confronti della sig.ra Volpe Marilisa, promittente acquirente per atto del 21/10/2013 di un immobile della Cooperativa; 3) a trasferire, ai sensi dell'art. 1411 c.c., altro immobile di proprietà del sig. Carlo Alessandrini, già promesso in vendita per atto del 21/10/2013.

A seguito della proposta di concordato del 10.2.14, che prevedeva la cessione ai creditori di tutti i beni di GSI, tra cui anche quelli oggetto del contratto concluso a scopo transattivo con la coop. La Collina di Montenero, Il Tribunale dichiarava aperta la procedura concordataria, fissando la comparizione dei creditori per l'udienza del 28/5/2014; la società debitrice però chiedeva ed otteneva un rinvio dell'adunanza dei creditori per sottoporre al voto una proposta c.d. migliorativa, poi depositata in data 23.5.14, che prevedeva il pagamento integrale dei creditori privilegiati e dei chirografari nella misura del 15%.

Nel frattempo banca MPS avanzava istanza di fallimento della Cooperativa Edilizia La Collina di Montenero, la quale era in evidente stato di insolvenza, giacchè nel citato preliminare di vendita con GSI la stessa Cooperativa dava atto di essere “nella impossibilità di adempiere compiutamente alle

proprie obbligazioni” e del resto il patrimonio della medesima era costituito dai soli immobili oggetto del preliminare.

Nell’adunanza dei creditori del 22.10.14 la proposta di concordato era messa ai voti e riceveva il favore della maggioranza, superando il *quorum* previsto all’art. 177 L.F.; pertanto il GD riferiva al Tribunale, il quale fissava ai sensi dell’art. 180 L.F. la comparizione delle parti per l’udienza del 14/1/2015.

Banca MPS si opponeva all’omologa del concordato, ritenendo che GSI, attraverso l’atto transattivo del 20/1/2014 nel quale veniva destinato l’intero patrimonio della Cooperativa Edilizia La Collina di Montenero a soddisfazione dei creditori della procedura concordataria, avesse inteso favorire la propria massa dei creditori, in totale pregiudizio dei creditori della cooperativa, tra cui anche banca MPS.

Nella sostanza la Banca lamentava il difetto di fattibilità della proposta concordataria, in quanto principalmente legata all’adempimento della transazione con la Cooperativa Edilizia La Collina di Montenero nei cui confronti però pendeva istanza di fallimento, perché in evidente stato di decozione.

Era evidente infatti che in caso di fallimento della Cooperativa il concordato non potesse essere adempiuto, in considerazione del presumibile esercizio da parte del curatore della facoltà di sciogliersi dal preliminare ex art. 72 L.F. e comunque di chiedere la revocatoria dei contratti di vendita ex art. 67 L.F.; dovendosi anche considerare che il Banco Popolare, creditore della Cooperativa per residue quote di mutuo ipotecario ammontanti complessivamente ad oltre € 1.010.000, avrebbe comunque potuto promuovere in qualsiasi momento l’espropriazione degli immobili promessi alla G.S.I.

Tenuto conto della aleatorietà di tutti questi aspetti, che non dipendevano né dalla Collina di Montenero, né dalla G.S.I., la banca riteneva non omologabile il concordato, in quanto non risultava possibile effettuare alcuna plausibile prognosi di fattibilità, anche in considerazione dell’esigua percentuale attribuita ai creditori chirografari secondo la previsione operata dal Commissario Giudiziale (3,10 %), al limite dell’irrisorietà, osservando sotto quest’ultimo aspetto che anche una minima contrazione del mercato immobiliare avrebbe di fatto reso impossibile il pagamento dei creditori chirografari, con conseguente obbligo ex art. 173 L.F. di dichiarare il fallimento della società.

Disposti alcuni rinvii del procedimento di omologa, all’udienza del 10/6/2015 compariva il Sost. Procuratore della Repubblica del Trib. Livorno, il quale premetteva di aver depositato istanza di fallimento della G.S.I. ed esponeva che dagli atti del procedimento penale n. 2029/15 R. G. NR. Mod. 21 erano emersi lo stato di insolvenza e vari comportamenti rilevanti ai sensi dell’art. 173

L.Fall., che sottoponeva quindi all'attenzione del Commissario giudiziale ai fini della revoca dell'ammissione al concordato preventivo.

Il Tribunale di Livorno non ha ritenuto di procedere ai sensi dell'art. 173 L. Fall., ma ha effettuato una prognosi negativa sull'ammissibilità giuridica del concordato, in quanto la proposta, alla luce anche di quanto emerso nelle more del procedimento di omologa, non pareva affatto realizzabile.

Il Commissario Giudiziale aveva infatti da subito fortemente ridimensionato il valore e la possibilità di riscossione dei crediti su cui si fondava la proposta, rilevando che, nella migliore delle ipotesi, sarebbe stato possibile soddisfare, oltre ai crediti in prededuzione e i crediti privilegiati, solo la percentuale del 3,10 % dei creditori chirografari.

Nella citata memoria integrativa ex art. 180, 2° co. L. Fall. del 23/6/2015 aveva inoltre dato atto del fallimento della società Consorzio Italia Fidi (dichiarato il 15/4/2015), che garantiva la proposta per un controvalore di complessivi € 150.000.

A parere della convenuta sulla base di questi due elementi il Tribunale avrebbe quindi correttamente ritenuto che anche una minima variazione della prospettiva liquidatoria, nella totale assenza di garanzie, avrebbe inevitabilmente determinato la totale mancanza di attivo da destinare al soddisfacimento dei creditori chirografari, motivo per cui era da escludere la concreta fattibilità della proposta. Altrettanto correttamente il Tribunale avrebbe ritenuto che la percentuale in concreto offerta dalla proposta fosse talmente irrisoria da concludere per l'inammissibilità della proposta, per mancanza di causa concreta del concordato.

Chiede quindi il rigetto integrale del reclamo.

4. Anche il P.G., intervenuto in causa, ha chiesto il rigetto del reclamo, nonchè dell'istanza di sospensione della liquidazione dell'attivo.

5. All'udienza fissata in data 17.6.16 per la causa n. 2320/15 RG, cui era stata rinviata da altro collegio la causa 2407/15 RG, su istanza della reclamante le due cause sono state preliminarmente riunite. All'esito della discussione la causa sono state quindi trattenute in decisione dalla Corte, con riserva di acquisire ai fini del decidere il fascicolo del concordato preventivo dalla cancelleria del Tribunale di Livorno, ove esso si fosse rivelato necessario al fini del decidere.

Causa n. 2407/15 RG.

6. La Cooperativa Edilizia La Collina di Montenero ha proposto reclamo ex art. 18 LF avverso la sentenza del Tribunale di Livorno n. 94/15, depositata il 21.10.15, che ne ha dichiarato il fallimento. Deduce la reclamante che il fallimento è stato chiesto dalla banca Monte dei Paschi di Siena, asseritamente creditrice per euro 267.00,00 in qualità di cessionaria del credito vantato da Gruppo Servizi Integrati srl nei confronti della cooperativa.

In fase prefallimentare la debitrice aveva opposto che in data 20.01.2014 era intervenuta una transazione tra la stessa ed il creditore GSI srl - la quale poi aveva chiesto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo - onde la cessione del credito in favore della banca non poteva ritenersi efficace, essendo la notifica avvenuta dopo la transazione.

Il Tribunale, essendo la suddetta transazione sottoposta alla condizione della omologazione del concordato preventivo, aveva superato la questione *“alla luce della decisione di questo Tribunale, avvenuta in data odierna, di rigetto della domanda di omologazione del concordato preventivo GSI srl”*.

In sostanza, il rigetto della domanda di omologazione del concordato di GSI comportava secondo il Tribunale la definitiva inefficacia della transazione, e dunque l'effetto che non sarebbe stata *“più opponibile alla Banca l'avvenuta estinzione del debito”*. Il Tribunale aveva anche osservato che *“il venir meno della transazione comporta che non può considerarsi estinto il debito nei confronti della GSI pari a circa 2,2 milioni...”*

Deduce la reclamante che l'unica sostanziale motivazione su cui poggia la sentenza di fallimento è che il rigetto della omologazione del concordato GSI srl, comportando l'inefficacia della transazione del 20.01.2014, comporta altresì, da un lato, la reviviscenza dell'intero debito della cooperativa verso GSI pari ad euro 2,2 milioni, e dall'altro lato, l'inopponibilità alla banca della transazione, quale causa di inefficacia della cessione del credito di GSI.

Conseguentemente, avendo GSI proposto reclamo sia avverso il decreto di rigetto dell'omologazione del c.p., sia avverso la consequenziale sentenza dichiarativa di fallimento (causa n. 2320/15, Sez. I, Corte d'Appello Firenze), la reclamante ha chiesto, in tesi, di sospendere il presente giudizio in attesa della decisione della causa n. 2320/15 RG, ed in ipotesi di riunire i due giudizi, essendo la dichiarazione di fallimento della cooperativa La Collina di Montenero la diretta conseguenza del decreto di rigetto dell'omologazione e della sentenza dichiarativa di fallimento di G.S.I. srl, giacchè non sarebbero state poste dal Tribunale di Livorno altre ragioni a fondamento della decisione.

Conseguentemente, se all'esito del giudizio n. 2320/15 dovesse essere accolto il reclamo di GSI srl, allora, secondo la reclamante, dovrebbe necessariamente essere revocata anche la sentenza dichiarativa di fallimento della Coop. La Collina di Montenero.

7. Si è costituita Banca MPS, che ha contestato le argomentazioni svolte dalla reclamante, sostenendo di essere creditrice della cooperativa per la somma di € 267.000,00 oltre interessi, giusta cessione di credito da parte della Gruppo Servizi Integrati S.r.l. di Livorno, in forza delle anticipazioni n. 85 di € 167.000,00 relativa alla fattura n. 148 del 29/10/2010 e n. 90 di € 100.000,00 relativa alla fattura n. 157 del 30/11/2010; in fase prefallimentare, a dimostrazione di

tale assunto, erano state prodotte le relative richieste di anticipazione su fattura ed anche un atto di riconoscimento del debito sottoscritto il 18/01/2011 dal Presidente della Coop. La Collina di Montenero.

La Banca ha dedotto l'evidente stato di insolvenza della Cooperativa Edilizia La Collina di Montenero la quale, avendo stipulato in data 20/1/2014 un contratto preliminare di vendita a titolo transattivo con la Società Gruppo Servizi Integrati S.r.l. per il trasferimento a quest'ultima dell'intero suo patrimonio immobiliare, aveva chiaramente affermato nel citato preliminare di vendita di essere *"nella impossibilità di adempiere compiutamente alle proprie obbligazioni"*.

Deduce la convenuta che nelle more dell'istruttoria prefallimentare il Pubblico Ministero, avendo svolto indagini penali sulla vicenda, depositava istanza di fallimento della Cooperativa e di altre società tutte legate a GSI srl; all'esito del procedimento, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, il Tribunale aveva accertato l'esistenza di ulteriori debiti della cooperativa oltre a quello verso banca MPS, di per sé sufficienti a provare oggettivamente lo stato di decozione (in particolare ratei di mutuo insoluti per oltre € 250.000 ed un credito erariale di oltre € 18.000); il fallimento della cooperativa sarebbe quindi stato dichiarato anche a prescindere dall'esistenza del credito della Banca, avendo il Tribunale accertato nell'ambito dei propri poteri l'esistenza di numerosi debiti scaduti e di ingenti debiti appostati a bilancio, per i quali la Cooperativa non era stata in grado di indicare alcuna modalità di estinzione.

Ha chiesto pertanto il rigetto del reclamo e la conferma della sentenza di fallimento.

8. Si è costituita in giudizio anche la Curatela della cooperativa fallita, che ha parimenti contestato le argomentazioni della reclamante, deducendo che oltre alla situazione debitoria derivante dal mancato avveramento della condizione sospensiva cui era sottoposto l'atto di transazione stipulato dalla Cooperativa Montenero con GSI, il Tribunale aveva accertato *"debiti nei confronti degli istituti bancari che hanno concesso i mutui sugli immobili, con rate non pagate per circa €250.000, nonché il debito per circa 18.000 nei confronti dell'erario, come emerge dalla documentazione prodotta dal P.M."*

Il Tribunale aveva accertato che il patrimonio immobiliare della società, gravato da pesanti mutui che la cooperativa debitrice non riusciva a soddisfare, era insufficiente a coprire i debiti contratti; aveva aggiunto che, se anche il patrimonio immobiliare fosse stato astrattamente capiente, ciò non sarebbe stato sufficiente a far venire meno l'insolvenza, che si sostanzia in una situazione d'impotenza funzionale del debitore, non transitoria, a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Nella specie tale condizione era ulteriormente confermata dalla circostanza della inattività della cooperativa da vari anni e dalla presentazione in blocco, nel corso del 2013 (ed in conseguenza

della comminazione di una sanzione da parte della competente Autorità amministrativa), dei bilanci dei cinque esercizi precedenti, con successivo mancato deposito del bilancio 2013 e di quello 2014. Per tutti questi motivi la Curatela chiedeva il rigetto del reclamo e la conferma della sentenza dichiarativa.

9. Il P.G. è intervenuto ed ha chiesto la riezione del proposto reclamo con conseguente conferma dell'opposto provvedimento, *respinta l'avanzata inibitoria per difetto dei suoi presupposti*".

MOTIVI DELLA DECISIONE

Causa 2320/15:

10. Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.

Dagli atti depositati in causa, sufficienti ai fini del decidere senza necessità di acquisire dal Tribunale di Livorno il fascicolo del concordato preventivo, risulta quanto segue: la proposta migliorativa avanzata dalla società e depositata in data 23.5.14 prevedeva, mediante la cessione di tutti i beni ai creditori, il pagamento integrale delle spese di procedura, il pagamento degli onorari dei professionisti che a vario titolo avevano assistito l'impresa nella predisposizione della proposta, il pagamento integrale dei crediti privilegiati ed il soddisfacimento dei chirografari nella misura del 15% (la precedente proposta invece prevedeva il pagamento solo parziale dei privilegiati ed una più alta percentuale di pagamento dei chirografari). Inoltre si prevedeva l'individuazione del termine di 3 anni per l'adempimento del concordato e la presenza di due fidejussioni rilasciate dal Consorzio Italia Fidi a garanzia del pagamento di due debiti sociali, ossia il debito Coop. UIL Casa scarl per l'importo di euro 100.000,00 e il debito di Rossella Zucconi per l'importo di euro 50.000,00.

Occorre precisare che secondo la proposta (vedi doc.3 reclamante, pag. 11) la maggior parte delle risorse a disposizione del concordato, pari a oltre i 2/3 del totale, erano costituite dai beni immobili e da un credito che la coop. La Collina di Montenero metteva a disposizione di GSI a seguito di un accordo transattivo, mediante il quale GSI rinunciava al suo maggior credito di oltre 2 milioni di euro vantato verso la cooperativa ed accettava il minor importo di euro 1.630.451,48, riconosciuto dalla debitrice, pari al valore dell'integrale patrimonio immobiliare di quest'ultima e di un credito vantato verso terzi; beni questi che la cooperativa prometteva di cedere a GSI mediante un contratto preliminare sottoposto alla condizione sospensiva dell'omologa del concordato (più nello specifico, si trattava di 4 unità immobiliari del valore complessivo di euro 1.410.000,00 e della cessione di un credito di euro 220.451,48: vedi a pag. 18 della relazione ex art. 172 LF del Commissario Giudiziale, doc. 5 allegato al reclamo).

Ciò premesso, passando ad esaminare congiuntamente il primo e il secondo motivo di appello, va tenuto conto del fatto che la cooperativa si trovava in una situazione di concreto rischio di

fallimento, essendo gravata da numerosi debiti ed essendo il suo patrimonio costituito dai soli immobili oggetto del preliminare con GSI, avendo peraltro essa stessa riconosciuto nel citato contratto di essere *“nella impossibilità di adempiere compiutamente alle proprie obbligazioni”* (circostanza questa asserita da banca MPS e non contestata dalla reclamante, pertanto da ritenersi accertata ai sensi dell’art. 115 cpc, pur in mancanza di allegazione del citato preliminare).

Inoltre va tenuto conto di un’altra fondamentale circostanza, rilevante di per sé anche a prescindere dal prevedibile fallimento della cooperativa, ossia che i beni promessi a GSI nel preliminare erano gravati da ipoteche in favore del Banco Popolare, creditore della Collina di Montenero per l’ingente importo di euro 1.010.000,00: pertanto, sebbene gli accordi transattivi tra la cooperativa e GSI prevedessero che l’onere di pagamento del mutuo ipotecario sarebbe rimasto a carico della Collina di Montenero (vedi a pag. 22 della relazione ex art. 172 LF), in caso di omologa del concordato e successiva stipula del contratto definitivo GSI sarebbe diventata formalmente proprietaria di tali beni ipotecati e questo indubbiamente sottoponeva GSI al serio e concreto rischio di immediata espropriazione da parte del Banco Popolare (tanto è vero che, correttamente, la società aveva indicato nel piano concordatario il presumibile valore di realizzo di tali beni già al netto della somma di euro 1.010.000,00 dovuta dalla cooperativa al Banco Popolare: vedi a pag. 2 della asseverazione della proposta concordataria, doc. 4 reclamante).

Conseguentemente, considerato il concreto rischio di fallimento della Cooperativa (nei confronti della quale era invero già pendente un’istanza in tal senso avanzata da banca MPS, per la cui trattazione il Tribunale di Livorno aveva già fissato udienza prefallimentare per la data del 17.12.14), il Commissario Giudiziale ha operato nella sua relazione ex art. 172 LF, funzionale ad informare i creditori in vista del voto, una prudentiale riduzione del valore dei beni che, mediante il contratto preliminare con la cooperativa, avrebbero dovuto essere messi a disposizione di GSI per poter essere offerti alla massa dei creditori di quest’ultima: infatti, non solo il valore dei beni immobili, come stimato dal perito nominato dal G.D. geometra Barontini, era stato valutato meno di quello indicato nella proposta concordataria per 126.000 euro, ma soprattutto l’oggettivo dubbio circa l’effettiva acquisizione da parte di GSI dei beni immobili in esame, in conseguenza del concreto rischio di fallimento della cooperativa, unitamente alla fondamentale circostanza che comunque 3 di tali immobili erano gravati da ipoteche del Banco Popolare spa per debiti complessivamente pari a euro 1.010.000,00, hanno indotto il Commissario Giudiziale ad operare una decurtazione prudentiale del 20% della somma di euro 1.630.451,48, indicata nella proposta concordataria asseverata, rideterminando tale importo in quello di euro di euro 1.304.360,80 (vedi rel. ex art. 172 LF a pagg. 21-24).

Tale decurtazione costituiva la più consistente delle rettifiche operate dal Commissario Giudiziale in merito all'ammontare dei crediti di GSI come indicati nella proposta concordataria (vedi schema a pag. 26 della relazione ex art. 172 LF); dimodochè, avendo il C.G. operato anche una diversa valutazione delle passività realmente esistenti (soprattutto in relazione all'ammontare dei crediti prededucibili, passati da euro 196.800,00 indicati nella proposta concordataria ad euro 347.256,23), il Commissario ha concluso che la prevedibile ipotesi di realizzo del concordato sarebbe stata quella di poter pagare, oltre ai crediti prededucibili e ai creditori privilegiati, i creditori chirografari solo nella misura del 3,10% (anziché nella misura del 15% promessa da GSI).

Il Commissario Giudiziale giustificava la sua valutazione prudentiale al ribasso dei crediti di GSI *“principalmente per il fatto che la maggior parte del credito deriva dall'alienazione di beni immobili che perverrebbero, a seguito di una transazione, nella disponibilità del ricorrente solo a condizione dell'omologa del concordato. Il realizzo derivante dalla cessione di tali immobili è purtroppo subordinato al verificarsi di molteplici e variabili scenari, giova tra tutti ricordare l'effetto che avrebbe sull'impianto concordatario il fallimento della Collina di Montenero; tutto ciò determina una innegabile incertezza nell'esigibilità del credito”*.

Osserva la Corte che dette argomentazioni del Commissario Giudiziale non possono non essere condivise, sol che si consideri che, in caso di fallimento della cooperativa La Collina di Montenero, da ritenere più che probabile in ragione dello stato di insolvenza di quest'ultima e della pendenza di un'istanza in tal senso, sarebbe “saltato” tutto l'impianto della proposta concordataria, in quanto GSI non avrebbe più potuto contare su oltre i 2/3 dei beni che prometteva di mettere a disposizione dei suoi creditori, essendo evidente che il curatore della cooperativa fallita si sarebbe sicuramente sciolto dal preliminare ex art. 72 LF per tutelare i creditori della cooperativa e far rimanere nella massa fallimentare i beni immobili di proprietà di quest'ultima oggetto del preliminare.

Anzi, anche nel caso in cui il concordato di GSI fosse stato omologato ed addirittura fosse stato stipulato il contratto definitivo prima ancora del probabile fallimento della cooperativa, parimenti il curatore avrebbe ben potuto chiedere la revocatoria del contratto definitivo ai medesimi fini di cui sopra.

La reclamante sostiene che tali valutazioni del Commissario Giudiziale, esposte chiaramente nella relazione ex art. 172 LF, potevano e dovevano essere messe a conoscenza dei creditori, per far sì che costoro esprimessero un voto “informato” sulla proposta concordataria, ma una volta che la proposta fosse stata approvata con le maggioranze previste dalla legge, come concretamente accaduto, il Tribunale non avrebbe più potuto far leva su di esse per rigettare l'omologa.

Tale ragionamento non può essere condiviso: a ben vedere qui non si discute (solo) della fattibilità economica della proposta concordataria su cui compete ai creditori della società istante dire l'ultima

parola, ma della stessa fattibilità giuridica del piano, su cui ovviamente il Tribunale ha piena voce in capitolo, tanto più che in questo caso vi era stata espressa opposizione all'omologa da parte di banca MPS: infatti non si tratta solo di vedere quale sarà il presumibile e concreto valore di realizzo di certi beni o crediti della società una volta venduti nel corso della procedura, ma, a monte, di sapere se certi beni, indicati nella proposta come parte consistente dell'attivo concordatario, perverranno davvero alla debitrice, per poter essere effettivamente messi a disposizione del concordato.

E giacché era ampiamente condivisibile la valutazione del Commissario Giudiziale, fatta propria dalla banca opponente, secondo la quale, proprio per la presenza di ostacoli di natura giuridica all'acquisizione dell'attivo concordatario, la proposta si fondava *“su ipotesi più o meno ottimistiche e non su elementi concreti, idonei ad ingenerare il convincimento, inteso come “quasi certezza” che il realizzo dell'attivo possa fornire i mezzi necessari al soddisfacimento di quanto proposto”*, si ritiene che correttamente sia stata rifiutata l'omologa del concordato: infatti l'art. 180 LF prevede che il Tribunale debba controllare definitivamente i requisiti di ammissibilità già delibati a norma dell'art. 162 L.F. in fase di ammissione, ivi compreso il profilo della *“fattibilità del piano”* di cui all'art. 161, e benché la portata del controllo di fattibilità demandato al giudice abbia dato luogo ad un vasto dibattito interpretativo (che non sembra avere raggiunto un esito soddisfacente ed univoco, basti considerare che tanto nel provvedimento impugnato, quanto nel reclamo della fallita si cita la stessa giurisprudenza di legittimità, per trarne però conclusioni opposte), non vi è dubbio che a tale espressione non possa non essere attribuito quantomeno il significato di controllo circa l'effettiva realizzabilità della proposta concordataria, tale non essendo necessariamente ogni proposta che venga approvata dalla maggioranza dei creditori.

Tale interpretazione discende dalla logica considerazione che omologare un concordato che poi non sia concretamente eseguibile comporta un'inutile perdita di tempo, perché per legge un concordato che non si esegue deve essere risolto (cfr. art. 186 LF), ed allora è assolutamente controproducente omologarlo, benché esso abbia ottenuto l'approvazione della maggioranza dei creditori.

In questa ipotesi concreta vi è inoltre da considerare, sempre in punto di ostacoli alla concreta realizzazione del piano, un'ulteriore e importante circostanza, espressamente indicata nel decreto di rigetto dell'omologa: dopo che la proposta concordataria nella forma *“migliorativa”* era stata votata dai creditori nell'adunanza del 22.10.14, il Commissario giudiziale aveva appreso che la società Consorzio Italia Fidi, che aveva garantito il realizzo di due crediti dei GSI per l'importo complessivo di 150.000,00 euro, era stata dichiarata fallita in data 15.4.15 e correttamente aveva informato di ciò il Giudice Delegato ed i creditori con una ulteriore relazione datata 23.6.15, depositata ai sensi dell'art. 180, comma secondo LF in vista dell'omologa (prodotta come doc. 4 da

Banca MPS); in detta relazione il C.G. specificava che, una volta detratto dall'attivo del concordato l'importo di 150.000,00 euro, in quanto difficilmente realizzabile non essendo più garantito, il residuo attivo a favore dei creditori chirografari, calcolato dopo aver detratto quanto necessario per pagare i crediti in prededuzione ed i creditori privilegiati, sarebbe stato completamente azzerato.

Per tutti questi motivi si ritiene che il Tribunale, investito del giudizio di omologa ex art. 180 LF, in presenza di espressa opposizione all'omologa del creditore istante MPS, correttamente abbia rivisto in senso negativo i requisiti di ammissibilità del piano concordatario, tra cui appunto è prevista dall'art. 161 LF la sua concreta "fattibilità", in quanto nella specie non si poneva tanto la questione di poter pagare i creditori chirografari solo nella misura del 3,10% del loro credito anziché nella misura del 15% promessa dal piano, ma appunto di non poterli pagare affatto: ciò innegabilmente confligge in modo insuperabile con la causa concreta dell'istituto giuridico del concordato preventivo prevista dalla legge (anche secondo l'interpretazione di tale requisito che è suggerita da parte reclamante).

Il reclamo deve quindi essere rigettato e conseguentemente confermata la sentenza di fallimento di Gruppo Servizi Integrati srl.

Causa n. 2407/15 RG:

11. Osserva la Corte che anche questo reclamo è infondato.

Sulla base delle esposte richieste avanzate dalla reclamante questa Corte dovrebbe limitarsi a rigettare il presente reclamo anche senza alcun esame di merito, in conseguenza del mero rigetto del reclamo di cui alla causa connessa, avendo la cooperativa così concluso: *"nel merito, in caso di accoglimento del reclamo n. 2320/15 RG, accogliere il presente reclamo e per l'effetto riformare la sentenza del Trib. Livorno n. 94/15 e revocare la dichiarazione di fallimento della reclamante"*.

Tali conclusioni sono state formulate sul presupposto che la sentenza di fallimento de La Collina di Montenero emessa dal Tribunale di Livorno sia stata motivata solo in relazione all'avvenuto rigetto dell'omologa del concordato preventivo di GSI, che ha determinato il venir meno dell'efficacia della transazione stipulata con quest'ultima, con conseguente infondatezza dell'eccezione, opposta dalla debitrice a banca MPS in sede prefallimentare, di estinzione del credito vantato dalla banca nei confronti di GSI da questa ceduto alla cooperativa.

In realtà detto presupposto appare erroneo, giacché nella sentenza impugnata, oltre a questa argomentazione, il Tribunale ha ampiamente motivato sulla sussistenza dello stato di insolvenza della debitrice anche a prescindere dalla sussistenza del credito di banca MPS: insolvenza derivante in ogni caso dagli ingenti debiti accumulati negli anni dalla cooperativa (soprattutto verso il Banco Popolare, avente ipoteca sugli immobili costituenti il patrimonio sociale) ed essendo la società

incapace di farvi fronte, essendo inattiva da vari anni: pertanto la sentenza di fallimento della cooperativa La Collina di Montenero appare congruamente motivata e dovrebbe essere confermata quand'anche l'accoglimento del reclamo non fosse stato espressamente richiesto solo per l'ipotesi di accoglimento del reclamo oggetto della causa connessa.

In definitiva, sul piano sostanziale il rapporto di pregiudizialità tra le due vicende è da vedersi in senso diametralmente opposto a quello indicato dalla reclamante, giacchè non è il fallimento di GSI che determina logicamente il fallimento della cooperativa, neppure secondo quanto motivato nella sentenza impugnata n. 94/15 (giacchè la cooperativa avrebbe dovuto fallire indipendentemente dal rigetto dell'omologa del concordato), ma semmai è il fallimento della cooperativa che ha determinato il venir meno della condizione di fattibilità giuridica del piano concordatario, il quale a sua volta ha determinato il fallimento di GSI.

Deve quindi essere rigettato anche questo reclamo, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

12. Le spese processuali del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/14, considerata la causa di fallimento di valore indeterminabile (sul punto cfr. Cass. Sez. Un., sentenza n. 16300 del 24/07/2007), vanno poste a carico dei reclamanti che hanno agito in giudizio e sono rimasti soccombenti.

Il rigetto del reclamo comporta inoltre a carico dei reclamanti l'obbligo di pagare il contributo sanzionatorio previsto dall'art. 13, comma 1 quater DPR 115/02, introdotto dall'art.1, comma 17 della legge n. 228 del 24.12.12.

E' appena il caso di precisare che la condanna alle spese processuali ed al contributo unificato raddoppiato va emessa a carico di Paolo Paoli e Alessandrini Carlo, per quanto costoro abbiano dichiarato nel reclamo di agire non in proprio, ma in nome e per conto delle società rispettivamente rappresentate.

Va infatti chiarito che in sede di opposizione alla sentenza di fallimento il legale rappresentante di società di capitali agisce esclusivamente nel proprio personale interesse, in relazione agli effetti del fallimento nei suoi confronti " ... essendo l'opposizione volta a rimuovere gli effetti riflessi - individuabili nelle responsabilità in sede penale e civile e nelle particolari restrizioni ex art. 49, in relazione all'art. 146, legge fall. - che possono derivare a danno di lui dal fallimento. (Sez. 1, Sentenza n. 9491 del 28/06/2002, Rv. 555453)".

E' dunque ragionevole che costui, in quanto soccombente, sopporti le spese processuali sostenute dalle controparti costituite, che ha costretto inutilmente a difendersi nel presente giudizio, spese che altrimenti non sarebbero recuperabili, in quanto, generando un credito verso la società fallita successivo al fallimento e dunque sottratto al concorso, in astratto potrebbero essere fatte valere

solo contro la fallita, un volta tornata *in bonis*: in questo caso tuttavia tale evenienza è impossibile, in quanto, trattandosi di fallimento di una società, quest'ultima deve essere necessariamente cancellata dal registro delle imprese a cura del curatore all'esito della procedura concorsuale, a norma dell'art. 118, comma secondo L.F., come modificato dal dec. leg.vo 12.9.07 n. 169, con conseguente irreversibile estinzione della società.

Né si vede alcuna ragionevole statuizione alternativa in merito alle spese processuali sostenute dal creditore istante e dalla curatela, parti che sono risultate vittoriose in giudizio e che sono portatrici di un interesse antagonistico alla revoca della sentenza dichiarativa di fallimento.

La condanna alle spese processuali dell'amministratore che ha agito in giudizio è altresì giustificata, alla luce dell'infondatezza dei reclami, anche ai sensi dell'art. 94 cpc, il quale prevede che *"gli eredi beneficiati, i tutori, i curatori e in generale coloro che rappresentano o assistono la parte in giudizio possono essere condannati personalmente per motivi gravi che il giudice deve specificare in sentenza, alle spese dell'intero processo o di singoli atti, anche in solido con la parte rappresentata o assistita"*.

Come afferma il giudice di legittimità *"l'art. 94 cod. proc. civ., il quale contempla la condanna alle spese nei confronti dell'avversario vincitore, eventualmente in solido con la parte, del soggetto che la rappresenti (e, quindi, come nella specie, anche dell'amministratore di una società), si giustifica con il fatto che il predetto, pur non assumendo la veste di parte nel processo, esplica pur tuttavia, anche se in nome altrui, un'attività processuale in maniera autonoma, conseguendone l'operatività del principio della soccombenza; tale condanna postula la ricorrenza di gravi motivi, da identificarsi in modo specifico dal giudice, per la loro concreta esistenza, nella trasgressione del dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 cod. proc. civ. ovvero nella mancanza della normale prudenza che caratterizza la responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96, secondo comma, cod. proc. civ. (Sez. 1, Sentenza n. 20878 del 08/10/2010, Rv. 614265)"; e "In tema di condanna del rappresentante sostanziale o del curatore della parte alle spese, a differenza di quanto previsto dall'art. 96 cod. proc. civ. per la condanna della parte per responsabilità aggravata, la quale va esplicitamente richiesta, l'art. 94 del codice di rito contempla il potere del giudice di condannare, per gravi motivi, il rappresentante (sostanziale) o il curatore della parte alle spese dell'intero processo o di singoli atti anche indipendentemente da una specifica richiesta della controparte, giacché inerisce pur sempre al potere - dovere del giudice di regolare le spese processuali sostenute dalle parti con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, secondo quanto previsto dall'art. 91 cod. proc. civ. (Sez. 3, Sentenza n. 3977 del 18/03/2003, Rv. 561191)".*

P.Q.M.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nelle cause riunite,

rigetta

entrambi i reclami e, per l'effetto, conferma le sentenze impugnate nn. 90/15 e 94/15 del Tribunale di Livorno;

condanna

Paolo Paoli al pagamento delle spese processuali sostenute per il presente giudizio da banca MPS e dalla Curatela del fallimento GSI srl, spese che si liquidano per ciascuna parte in €1.500,00= per la fase di studio, €1.300,00= per la fase introduttiva ed €1.000,00= per la fase decisoria solo orale, oltre al 15% degli onorari per spese forfettarie e oltre CAP ed IVA di legge;

condanna

Alessandrini Carlo al pagamento delle spese processuali sostenute per il presente giudizio da banca MPS e dalla Curatela del fallimento della coop. edilizia La Collina di Montenero, spese che si liquidano per ciascuna parte in €1.500,00= per la fase di studio, €1.300,00= per la fase introduttiva ed €1.000,00= per la fase decisoria solo orale, oltre al 15% degli onorari per spese forfettarie e oltre CAP ed IVA di legge;

dichiara

che sussistono a carico dei reclamanti Paolo Paoli e Alessandrini Carlo i presupposti per il pagamento del contributo sanzionatorio di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR 115/02, introdotto dall'art.1, comma 17 della legge n. 228 del 24.12.12.

Così deciso in Firenze in camera di consiglio il in data 24.6.16.


Il Cons. relatore

Dania Mori



Il Presidente

Nicola Antonio Dinisi



Depositato in Cancelleria
il ...1.1 LUG. 2016.....
IL CANCELLIERE
Maria Carmelotta